



DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 5/6

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI

ARTENA, CARPINETO ROMANO, COLLEFERRO, GAVIGNANO, GORGA, LABICO, MONTELANICO, SEGNI, VALMONTONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI.

Comune capofila COLLEFERRO

“GRUPPO APPARTAMENTO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO”



Progetto innovativo e sperimentale

AVVISO PUBBLICO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATA AL COINVOLGIMENTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE, PER L'IDEAZIONE E L'ATTIVAZIONE, IN CO-PROGETTAZIONE, DI PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 5.6

**PNRR- Missione 5 Componente 2 Investimento 1.2
Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Gruppo Appartamento per persone con disagio psichico**

CUP D51H22000080006

CIG B6447A4A18

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. del

Avviso Pubblico Manifestazione d'Interesse

Avviso Pubblico per Manifestazioni d'interesse finalizzata al coinvolgimento di un Ente del Terzo Settore per l'ideazione e l'attivazione in co-progettazione di interventi nell'ambito del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, Missione 5 "Inclusione e Coesione", componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", sottocomponente 1 "servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.2 – **PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - Gruppo Appartamento per persone con disagio psichico**, residenti nei Comuni del Distretto Sociosanitario RM 5.6

CUP: D51H22000080006

CIG: B6447A4A18

IL DIRIGENTE

Premesso che

- Il Comune di Colleferro, in qualità di comune capofila del Distretto Sociosanitario RM 5.6, ha risposto all'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu, proponendo a finanziamento, per il Sub-investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Progetto "Gruppo Appartamento per persone con disagio psichico";
- con decreto n. 98 del 09/05/2022 la Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale ha ammesso al finanziamento il suddetto Progetto (**CUP D51H22000080006**);
- In data 28/09/2022 il Distretto RM 5.6 ha sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione per l'attuazione del suddetto progetto con l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR- presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visti:

- il Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021- PNRR – che adotta il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- il Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla

povertà e per la programmazione sociale con cui è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu. L'avviso n. 1/2022 intende favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora;

Preso atto che Il Distretto Sociosanitario RM 5.6, costituito dai Comuni di Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni e Valmontone, intende attivare una procedura di co-progettazione con un Ente del Terzo Settore per l'attuazione, in co-progettazione, di interventi nell'ambito del PNRR, Missione 5, Componente 2, Intervento 1.1, Sub-Intervento 1.2 – **“Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Gruppo Appartamento per persone con disagio psichico”** con l'obiettivo di contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione, anche impropria, e potenziare le autonomie dei destinatari e delle attività progettuali. Attraverso tali azioni si vuole intraprendere un percorso mirato alla promozione dell'autonomia e dell'inclusione nel contesto di vita di riferimento e alla promozione di reti significative nella comunità territoriale. Per questo progetto si prevede una stretta integrazione socio-sanitaria per la gestione del gruppo appartamento e delle relative attività. In particolare tale integrazione avverrà con il Centro di Salute Mentale di Colleferro – ASL RM 5 che collaborerà alle attività di gestione del progetto con la sua struttura tecnico organizzativa.

Visti:

- L'art. 118, comma 4 della Costituzione, introdotto dalla L. Costituzionale n. 3/2001 di riforma del titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano, nel corso del procedimento, il contenuto discrezionale del provvedimento. La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la co-progettazione;
- la Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modifiche;

- la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli Organismi non Lucrativi di Utilità Sociale, degli Organismi della Cooperazione, delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni ed Enti di Promozione Sociale, delle Fondazioni, degli Enti di Patronato e di altri soggetti privati, ed in particolare:
- l'art. 1, comma 1, recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione";
- l'articolo 1, comma 5, prevede che "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono Soggetti Pubblici nonché, in qualità di Soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non Lucrativi di Utilità Sociale, Organismi della Cooperazione, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni ed Enti di Promozione Sociale, Fondazioni, Enti di Patronato e altri soggetti privati";
- l'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- l'art. 6, comma 2, lettera a), attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;
- la Legge del 3 marzo 2009, n. 18 che ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, in particolare l'art. 19 della Convenzione che dispone che gli Stati riconoscano "il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno

- godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società”;
- l’art. 1, comma 159, della Legge di Bilancio 2022 che prevede che gli Ambiti Territoriali Sociali siano la sede nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali), al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell’offerta integrata servizi sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativi alle persone anziane non autosufficienti, fornendo loro servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità della loro vita presso il proprio domicilio e contesto sociale di appartenenza;
 - Le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), approvate con D.M. n. 72 del 31.02.2021, in particolare l’art. 55, comma 3, il quale, nell’ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici" vede la co-progettazione finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti con la co-programmazione, poste in essere nel rispetto dei principi della L. 241/1990 e ss. modifiche;
 - Rilevato che il nuovo Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 all’art. 6 recita:
 1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli Enti del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017;
- Considerato**, inoltre, che la co-progettazione di cui all’art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001:
- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
 - fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale;

- non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;
- si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale sull'esercizio comune della "funzione pubblica";

- Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026;
- La Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 11 recante "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";

- Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura un bene comune", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019 n. 1;

- La Corte Costituzionale con Sentenza 131/2020 ha definito la co-progettazione come «una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.», un originale canale di «amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato», scandito «per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria».

- le Linee Guida Anac n. 17 del 27.07.2022 recanti "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali" secondo le quali "Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore";

- Considerato, inoltre, che la disciplina dettata dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore si articola intorno ad almeno quattro fasi procedurali. La prima è costituita dalla pubblicazione dell'Avviso (in applicazione dei principi di trasparenza e imparzialità contemplati nell'art.55, comma 4) per l'individuazione degli enti del Terzo Settore con cui attivare il partenariato; la seconda, dalla presentazione delle candidature e dalla selezione del candidato partner dell'ente; la terza, dalla co-progettazione tra il soggetto selezionato e l'amministrazione, la quarta è costituita dalla stipula della convenzione con il soggetto che ha collaborato alla progettazione degli interventi a cui è affidata l'attuazione di questi;

Considerato che:

- dalla normativa sopra esposta emerge che gli interventi oggetto di co-progettazione devono essere innovativi e sperimentali. Gli stessi, quindi, devono essere caratterizzati da elementi di novità rispetto, ad esempio, alle modalità organizzative e/o esecutive del servizio oppure ai soggetti coinvolti, ad elementi di sperimentazione, intesa come azione volta ad applicare metodi innovativi al fine di vagliarne l'efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati e di replicarne l'attuazione in contesti analoghi. La collaborazione per la realizzazione degli obiettivi si sostanzia in una compartecipazione del partner alla realizzazione del progetto con proprie risorse intese come beni immobili, attrezzature, strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, attività di coordinamento e organizzazione, cura dei rapporti con la rete territoriale. Al ricorrere dei presupposti individuati nei precedenti punti, la co-progettazione può avvenire in deroga alle disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici, sostanziandosi in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. La scelta del partner deve avvenire mediante procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, economico ed efficacia;

Considerato, altresì, che a fronte dei nuovi fenomeni sociali, anche derivati dal periodo di pandemia da Covid-19, diverso deve essere l'approccio all'inclusione delle persone con disabilità e disagio psichico. Occorre utilizzare strumenti e interventi flessibili e adatti alle diverse situazioni. È necessario, pertanto, strutturare un approccio di sistema delle politiche sociali considerando quali paradigmi, la centralità della persona, il valore delle risorse di comunità, la trasversalità e l'interdisciplinarietà. La metodologia di lavoro utilizzata deve porre quindi forte attenzione alla territorialità e alla prossimità, nonché alla personalizzazione e differenziazione degli interventi.

RENDE NOTO CHE

Il Distretto RM 5.6 ai sensi della L. 241/1990, dell'art.55 del d.lgs. 117/2017 - codice del terzo settore- e della L. 328/2000, intende individuare un soggetto partner del terzo settore interessato all'ideazione e all'attivazione in co-progettazione di interventi nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 2, Intervento 1.1, Sub-Intervento 1.2 - **"Percorsi di**

Autonomia per persone con disabilità - Gruppo Appartamento per persone con disagio psichico”.

Art. 1. La procedura amministrativa della Co-progettazione

La presente procedura di co-progettazione è svolta in applicazione degli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), in coerenza con le Linee Guida sul Rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore approvate con Decreto Ministeriale 72 del 31/03/2021.

La procedura è finalizzata alla definizione ed alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare gli obiettivi definiti nel presente Avviso.

La Corte Costituzionale con Sentenza 131/2020 ha definito la co-progettazione come «una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost.», un originale canale di «amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato», scandito «per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria».

Inoltre, la medesima Corte ha affermato che la procedura “non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.

La presente procedura amministrativa è attivata ai sensi della Legge 241 / 1990 e successive modifiche.

Art. 2. Oggetto della Co-progettazione

L’azione della presente manifestazione d’interesse ha per oggetto l’individuazione di un ETS interessato alla co-progettazione e alla successiva attivazione e attuazione in co-progettazione con il Distretto Sociosanitario RM 5.6, di interventi nell’ambito del PNRR, Missione 5, Componente 2, Intervento 1.1, Sub-Intervento 1.2 – “Percorsi di Autonomia per persone con disabilità - Gruppo Appartamento per persone con disagio psichico” con l’obiettivo di sperimentare ed attuare il LEPS relativo a N. 12 persone con disagio psichico, maggiorenni, residenti nei Comuni del Distretto Sociosanitario RM 5.6, fornendo loro interventi e prestazioni sociali domiciliari, opportunità di accesso nel mondo del lavoro per migliorare l’autonomia abitativa e lavorativa, compresa la libertà di compiere proprie scelte, prevedendo la possibilità di rimanere nel proprio contesto di vita, evitando così l’istituzionalizzazione.

Il Progetto prevede tre linee di intervento, di cui la prima è propedeutica alle altre due:

- **Definizione e attivazione di un progetto individualizzato**, è il punto di partenza per la definizione degli interventi per l'autonomia delle persone con disagio psichico.

Il Progetto Personalizzato è definito previa valutazione multidimensionale e interdisciplinare, prevedendo il coinvolgimento di professionalità diverse (ASL Roma 5, Servizi Sociali distrettuali, Responsabile del Progetto).

Sulla base dei bisogni della persona con disagio psichico, il progetto individua gli obiettivi che si intendono raggiungere, in un percorso verso l'autonomia abitativa e lavorativa, individuando i necessari "sostegni" in termini di servizi e dotazioni.

L'Equipe Multidisciplinare valuterà la sostenibilità del percorso da parte di ciascun richiedente.

- **Abitazione**, La sede delle attività progettuali dovrà essere messa a disposizione dal soggetto proponente. Saranno inseriti i soggetti selezionati dall'équipe multidisciplinare appositamente costituita la quale effettuerà la valutazione prendendo in considerazione molteplici elementi, tra cui la sostenibilità del percorso individuale, la compatibilità tra i soggetti e la potenzialità di raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascun beneficiario. La sede dovrà successivamente essere dotata di strumenti e tecnologie di domotica, adatte alle esigenze individuali di ciascun partecipante.

Altra azione prevista all'interno dell'abitazione è l'assistenza domiciliare e a distanza, per favorire un percorso di autonomia a supporto delle attività di vita quotidiana, con il coinvolgimento di operatori OSS ed Educatori di Comunità.

Si evidenzia che la linea di attività 1.2, come esplicitato nelle Circolari ministeriali, prevede all'interno del massimale anche una quota investimento obbligatoria relativa alla riqualificazione di immobili. Il concorrente deve presentare un progetto che preveda la riqualificazione di immobili privati o la locazione e dovrà prevedere un piano finanziario anche per tale attività, pertanto, la progettualità dovrà prevedere entrambe le componenti, individuandole negli specifici piani finanziari.

Il progetto di investimento (e il relativo progetto gestionale) presentato dovrà essere riferito a uno o più immobili privati nella disponibilità del proponente, collocati in uno dei Comuni del Distretto Sociosanitario Rm 5.6, come di seguito si riporta:

- A) Saranno valutate preliminarmente le proposte che comprendano la riqualificazione di immobili privati.

In tal caso l'ente proponente si impegna a produrre la documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento architettonica/strutturale/impiantistico, schede di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenziata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo,

ecc...) definitiva, per i progetti di ristrutturazione e di riqualificazione di immobili privati, entro la data di avvio dell'attività, che sarà proposta in sede di istanza e definita in sede di co-progettazione, anche a fronte delle specifiche ministeriali che perverranno.

-B) Nel caso in cui non pervengano proposte, ritenute ammissibili, che prevedano la riqualificazione di immobili privati, saranno ammesse a valutazione le proposte che prevedano l'utilizzo di immobili privati in locazione. In tal caso il proponente dovrà collaborare con l'ente per reperire uno o più immobili privati, che saranno locati dal Comune Capofila del Distretto Sociosanitario Rm 5.6.

Sia nel caso di riqualificazione che di locazione, in ogni caso, gli immobili, alla data del presente Avviso, devono risultare conformi alle vigenti norme urbanistiche, di prevenzione incendi D.P.R. 151/2011 s.m.i. e di sicurezza sulle costruzioni D.M. 17/01/2018, al fine di poter assolvere a quanto stabilito dall'art. 12 - "Obblighi del Soggetto attuatore" dell'Avviso ministeriale n. 1/2022, secondo cui occorre presentare, all'atto della comunicazione di avvio attività, la relativa documentazione tecnica, che deve comprendere, oltre la legittimità urbanistica-edilizia anche la certificazione degli impianti esistenti ai sensi del D.P.R. 37/2008 e una verifica di vulnerabilità sismica.

Nel caso di riqualificazione la contabilità dei lavori sarà validata dal Servizio competente.

Inoltre l'Ente del Terzo Settore si impegna, come previsto dall'art. 18 del Regolamento UE 241/2021, che tutte le misure adottate devono rispettare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al cosiddetto principio "Do Not Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività eco-sostenibili, di cui dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 ex ante, in itinere ed ex post.

Si specifica che, come esplicitato nelle faq ministeriali, il Distretto Sociosanitario, quale Soggetto attuatore, è tenuto a presentare, la relativa documentazione tecnica sopra richiamata, attraverso la piattaforma dedicata.

Tipologie e caratteristiche delle strutture messe a disposizione del proponente:

Le soluzioni alloggiative dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia urbanistica, energetica, di edilizia, di prevenzione incendi (ove previsto), di igiene e sicurezza. In particolare devono avere le caratteristiche di civile abitazione, quali:

- a) avere spazi accessibili, organizzati come ambienti domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili di proprietà;
- b) rispettare le misure di sicurezza e prevenzione dai rischi e garantire spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, e di adeguate dimensioni per la quotidianità e il tempo libero;
- c) promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, in particolare le tecnologie domotiche, di connettività sociale e di ambient assisted living;
- d) essere ubicate in zone residenziali e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento e permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti.

Gli interventi previsti dal PNRR, in conto capitale, sono finalizzati alla:

- ristrutturazione, adeguamento e adattamento di soluzioni abitative come sopra descritte;
- dotazione di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza.

Gli interventi di adattamento, adeguamento e ristrutturazione devono rispondere, come enunciato nel precedente art. 2, al principio di non arrecare danno significativo all'Ambiente (DNSH), come stabilito nella Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Ragioneria Generale dello Stato – Unità di Missione NG EU e relativo allegato "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d.DNSH), nel rispetto delle norme relative all'efficientamento energetico in prospettiva di sostenibilità ambientale e sociale.

Interventi di riqualificazione

In caso di riqualificazione e sulla scorta di criteri adottati per interventi di natura simile (es. interventi su immobili per progetti per l'autonomia

abitativa di persone con disabilità ex. L. n.112/2016), si prevede una durata almeno ventennale della disponibilità degli immobili. Il vincolo ventennale previsto risponde alla necessità di assicurare una stabile destinazione alle finalità suddette del bene sul quale attraverso risorse pubbliche PNRR le amministrazioni pubbliche apportano un significativo miglioramento.

Il PNRR prevede che i soggetti esecutori dei progetti e dei relativi interventi immobiliari possano essere il Distretto Sociosanitario, i Comuni, altri enti individuati nella progettazione.

Locazione

In caso di locazione di immobili da destinare, dopo la valutazione dell'equipe multidisciplinare, alla persona disabile, secondo la Circolare ministeriale dell'11 novembre 2022, tale soluzione è attivabile solo in via residuale e subordinatamente al ricorrere delle seguenti condizioni che consentono di ritenere rispettate le finalità sopra rappresentate:

1. il soggetto contraente/locatario deve essere il soggetto attuatore Distretto Sociosanitario;
2. il contratto di locazione deve avere una durata di almeno 4 anni + 4 anni;
4. l'ente attuatore dovrà attestare che l'immobile risponde ai bisogni della persona con disabilità come declinati dall'equipe multidisciplinare nel progetto personalizzato e non richiede interventi di ristrutturazione.

Ai sensi della normativa vigente, i gruppi appartamento dovranno possedere i requisiti stabiliti in conformità alla legge n. 328/2000, nonché i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Le attività di gestione sono avviate con la dichiarazione di inizio attività e il soggetto gestore non può iniziare l'attività prima della data di presentazione della DIA.

A tal fine l'ETS dovrà mettere a disposizione immobili aventi le caratteristiche suindicate di cui attesti la proprietà ovvero allegare l'impegno del proprietario degli immobili con le caratteristiche suindicate a stipulare la locazione a favore del distretto Sociosanitario.

- **Lavoro**, sviluppo di competenze digitali per persone con disagio psichico, per realizzare interventi previsti nei progetti personalizzati,

sostenendo l'accesso delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. Si prevede la fornitura di adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e di tecnologie per il lavoro anche a distanza e la formazione nel settore delle competenze digitali, per facilitare l'inserimento e l'occupazione.

Art. 3 Piano Finanziario di riferimento

Il valore economico della co-progettazione è pari a complessivi **€ 715.000,00** e nello specifico:

- **€ 159.000,00** costi afferenti alle risorse umane (Coordinatore, Assistente Sociale, Educatore di Comunità, Operatore Socio-Sanitario OSS, Informatico) e Servizi;
- **€ 400.000,00** costi di investimento;
- **€ 11.500,00** costo per corso di Formazione informatica;
- **€ 144.500,00** costo per Tirocini di Inclusione;

In sede di co-progettazione e in fase di attuazione del progetto, l'importo può essere oggetto di possibili rimodulazioni.

Art. 4 Soggetti invitati a partecipare

Possono partecipare tutti i soggetti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D. Lgs n. 117 del 3/07/2017 Codice del Terzo Settore operanti nei settori di interesse nelle linee di intervento del presente Avviso.

I soggetti sono ammessi a partecipare sia in qualità di proponente singolo, sia in ATS (Associazione Temporanea di Scopo). Non è ammesso che un operatore partecipi alla presente procedura singolarmente e contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla presente selezione dell'operatore stesso e del raggruppamento al quale l'operatore partecipa. Gli operatori dovranno mantenere la stessa compagine anche nella fase successiva.

Tutti gli ETS devono essere iscritti nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 5 Requisiti di partecipazione

I Soggetti proponenti devono possedere e attestare per iscritto, ciascuno per la propria natura giuridica, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione i seguenti requisiti:

5.1. Requisiti di ordine generale

Possono richiedere di essere ammessi ai tavoli i soggetti che non incorrono e non sono incorsi:

- a) nelle situazioni di esclusione di cui agli artt.94, 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. n.

36/2023 e ss.mm.ii., applicabile alla fattispecie in via analogica;

b) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

c) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

d) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55;

e) in conflitto di interesse, anche potenziale, del legale rappresentante;

f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

g) in gravi negligenze o in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione; in errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

h) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara finanziati con fondi comunitari, nazionali, regionali e locali;

j) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o in altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999 art. 17;

l) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme per aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

m) in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato

preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;

n) essere in regola con gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere seguite le prestazioni.

5.2 Requisiti di idoneità professionale:

a) essere formalmente costituiti;

b) essere un Ente cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017);

c) essere iscritti nel Registro Unico degli Enti del Terzo settore (RUNTS);

d) essere in possesso di partita IVA/Codice Fiscale;

e) non aver ottenuto o non ottenere altre agevolazioni pubbliche per le spese oggetto della domanda presentata;

f) osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di settore di appartenenza e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;

g) essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale (Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC – se applicabile);

h) essere in regola in materia di imposte e tasse;

i) rispettare tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

j) non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della L. 246/2005", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

5.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale:

Il soggetto interessato o in caso di partecipazione in ATI, almeno un soggetto, deve aver svolto, per almeno un anno, attività analoghe e funzionali alla realizzazione degli obiettivi progettuali oggetto della presente procedura. Tale esperienza dovrà essere attestata compilando la domanda di partecipazione - Allegato 1.

5.4 Requisiti per la partecipazione Plurisoggettiva:

Art. 7 Criteri di valutazione e individuazione del partner per la co-progettazione

Dopo la chiusura del termine previsto per l'accoglimento delle Manifestazioni di interesse, verrà nominata con Determinazione del Dirigente, specifica Commissione di valutazione delle proposte progettuali che procederà:

- all'apertura delle buste, all'analisi della regolarità formale delle domande, verificando la correttezza e la completezza delle dichiarazioni rese e dei documenti allegati, individuando quelle ammissibili e quelle inammissibili/irricevibili, e richiedendo eventuali integrazioni documentali ove consentito;
- alla valutazione del progetto ed alla attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri sotto indicati;
- alla formazione della graduatoria finale.

Sarà ammesso al partenariato di progetto il primo Soggetto Proponente in ordine di Punteggio definito dai seguenti parametri:

Criteri	Punteggio massimo
Proposte per gli adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona e la fornitura di strumenti e tecnologie di domotica e dispositivi di assistenza domiciliare e di tecnologie per il lavoro a distanza	15
Descrizione del modello di funzionamento dell'assistenza domiciliare	10
Descrizione della struttura messa a disposizione per le attività progettuali	40
Qualificazione degli operatori e delle professionalità da inserire nell'equipe e modalità di funzionamento della stessa	15
Esperienze del soggetto proponente in attività analoghe e funzionali alla realizzazione degli obiettivi progettuali oggetto della presente procedura.	15
Compartecipazione ai costi progettuali da parte del Soggetto Proponente, così definiti: $\frac{x(x5)}{y}$ $= \frac{X \text{ Valore della compartecipazione offerta dall'ETS richiedente (espressa in cifra)}}{y} \times 5$	5

Y Valore massimo della compartecipazione tra le offerte degli EETS partecipanti	
---	--

Per essere ammesso il progetto di massima presentato dovrà raggiungere un punteggio minimo di 60.

La proposta progettuale presentata dai soggetti partecipanti al presente Avviso costituisce lo strumento sulla base del quale l'Amministrazione seleziona il partner con cui avviare la co-progettazione. Quest'ultima prevede poi, come descritto al successivo articolo, un iter di ideazione, per l'elaborazione del progetto che sarà effettivamente realizzato e che potrà pertanto differire da quello presentato in fase di candidatura.

Art. 8 Attività di co-progettazione

Con l'Ente identificato, a seguito delle suddette valutazioni, verrà avviata l'attività di co-progettazione tramite appositi incontri durante i quali si prenderà a riferimento il progetto di massima presentato dal soggetto selezionato e si procederà alla discussione critica, alla definizione di variazioni e integrazioni coerenti con quanto previsto dal presente Avviso. In particolare, saranno oggetto del "tavolo di co-progettazione":

- individuazione degli obiettivi da conseguire e delle singole attività/servizi da realizzare;
- la definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento delle azioni oggetto della coprogettazione;
- la composizione dell'equipe e modalità di funzionamento della stessa;
- le eventuali attività complementari ed integrative che il partner intende cofinanziare;
- gli impegni economico-finanziari e modalità di pagamento.

I lavori si concluderanno con l'elaborazione del progetto definitivo denominato "Gruppo Appartamento per persone con disagio psichico", che dovrà contenere il piano economico finanziario, l'assetto organizzativo e le modalità di erogazione delle prestazioni/interventi, la metodologia di lavoro, il personale impiegato, il sistema di monitoraggio, di valutazione e di rendicontazione.

Il progetto attuativo dovrà prevedere i seguenti servizi ed interventi:

- a) Definizione e attivazione del progetto individualizzato**, individuando un'équipe multidisciplinare volta ad effettuare valutazioni multidimensionali e interdisciplinari dei bisogni della persona con disagio psichico, nel progetto vengono individuati gli obiettivi che si intendono raggiungere, in

un percorso verso l'autonomia abitativa e lavorativa, individuando i necessari sostegni in termini di servizi e dotazioni;

- b) **adattamenti dell'abitazione messa a disposizione** dal soggetto proponente, alle esigenze della persona dotandole di strumenti e tecnologie di domotica e attivando sostegni a distanza e domiciliari;
- c) **accesso al mercato del lavoro**, attraverso lo sviluppo delle competenze digitali per le persone con disagio psichico coinvolte, per realizzare interventi previsti nei progetti personalizzati. Tale azione prevede la fornitura di adeguati dispositivi di tecnologie per il lavoro anche a distanza e formazione nel settore delle competenze digitali, prevedendo l'inserimento di un tecnico informatico esperto, per facilitare l'inserimento e l'occupazione.

Dopo la chiusura della fase di coprogettazione e prima dell'inizio delle relative attività, le parti sottoscrivono la Convenzione in cui sono regolati i reciproci rapporti.

La co-progettazione, può essere riattivata su richiesta del Distretto anche durante la fase di esecuzione della Convenzione, qualora si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con l'accordo. La riattivazione del procedimento di co-progettazione avverrà attraverso l'invio, tramite posta elettronica certificata (PEC), di convocazione al tavolo, con indicazione degli argomenti che saranno oggetto del nuovo accordo, al fine di concordare le modifiche e le integrazioni da effettuare.

Il singolo soggetto gestore della prestazione/intervento si impegnerà a rispettare le disposizioni illustrate in sede di progetto e sarà l'unico responsabile della qualità delle attività/azioni svolte e della gestione complessiva delle stesse. Dovranno, inoltre, aggiornare periodicamente l'Ambito e devono rendersi disponibili a produrre tutte le informazioni che l'Amministrazione ritenga necessarie per il monitoraggio e rendicontazione del progetto.

Art. 9 La Convenzione di attuazione del Servizio

Nella Convenzione, anch'essa oggetto di definizione congiunta, saranno indicati:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il quadro economico risultante dalle risorse, messe a disposizione dal Distretto e da quelle offerte dall'ETS nel corso del procedimento;
- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste all' ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti dell'ETS;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;

- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione.

Art. 10 Approvazione del progetto e Convenzione

Sulla base dei lavori del Tavolo di co-progettazione, con apposito provvedimento dirigenziale, verranno approvati il progetto, il piano finanziario e la Convenzione, che potranno essere oggetto di eventuale modifica successiva in base alle necessità progettuali e previa riapertura del Tavolo di coprogettazione ai sensi dell'art. 7 del presente avviso.

Art.11 Disposizioni PNRR

I proponenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, dovranno allegare copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto, ai sensi dell'articolo 46, Decreto Legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

I proponenti che occupano un numero dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, dovranno trasmettere una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (D.L. n. 77/2021, art. 47, c. 3).

Per la realizzazione degli interventi e dei servizi oggetto della co-progettazione, in caso di nuove assunzioni, il partner dovrà assicurare una quota pari almeno al 30% all'occupazione femminile e giovanile.

Le attività di progetto saranno realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (Principio DNSH – Do no significant arm). In caso di lavori di adeguamento, acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche sarà necessario predisporre specifiche Schede tecniche in sede di co-progettazione e acquisto.

In fase di convenzione sarà necessario comunicare il "titolare" effettivo così come definito dalle vigenti disposizioni.

Art. 12 Durata

Le attività concordate in sede di sottoscrizione della Convenzione dovranno concludersi entro il 31 marzo 2026, al fine di poter rendicontare le relative spese entro e non oltre il 30 giugno 2026, salvo eventuali proroghe.

Art. 13 Rendicontazione delle attività

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con l'ETS, sono da ricondurre ai

contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990. Sarà attivato un sistema analitico di rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione del Progetto definito all'interno della procedura di co-progettazione.

Pertanto, si procederà con il rimborso delle spese effettivamente sostenute e oggetto di rendicontazione.

Art. 14 Responsabile del Procedimento

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 5 della L. 241 del 7 agosto 1990 si informa che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa

15 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa, le linee guida nazionali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)" approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 nonché le linee guida della Regione Lazio in materia di co-programmazione e co-progettazione tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (codice del terzo settore)

Art. 16 Clausole di salvaguardia

Il Distretto Sociosanitario RM 5.6, si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente Avviso Pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità.

La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel presente Avviso e nelle norme cui esso fa riferimento.

Art. 17 Pubblicità e comunicazioni

Agli Atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previsti dalla disciplina vigente.

Art. 18 Informativa privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente Avviso. I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività dell'Ente e alla procedura, come ad esempio:

- per eseguire obblighi di legge;

- per esigenze di tipo operativo o gestionale;
- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.

Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Per la partecipazione alla presente procedura il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, l'eventuale mancanza di consenso potrà comportare l'esclusione dalla stessa. I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte.

Il soggetto partner sarà nominato responsabile del trattamento dei dati di cui viene a conoscenza.

Colleferro,

Il Dirigente

Allegati:

Allegato A - Modulo di Domanda

Allegato B - Scheda di progetto

Allegato C - Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Allegato D - Scheda descrizione Immobile